



## CITTA' DI FELTRE

### ORDINANZA DEL SINDACO

**Ordinanza n. 2 del 25/01/2017**

- Settore Gestione del Territorio\U. O. Ambiente

#### **Oggetto: Limitazione consumi idrici causa siccità**

##### **Premesse**

A seguito dell'anomalo andamento meteo della stagione in corso, contraddistinto da scarse precipitazioni nevose e piovose, il BIM/GSP ha registrato un generale abbassamento dei livelli dell'acqua nelle vasche di accumulo dell'acquedotto comunale.

##### **Atti precedenti**

Nota della Società GSP Spa di Belluno prot. n. 2233/2017 del 24 gennaio 2017 pervenuta in data 24 gennaio 2017 ed acquisita al prot n. 1396, con la quale chiede al Comune di Feltre di adottare tutte le misure possibili per il contenimento dei prelievi dalla rete idrica.

##### **Motivazioni**

In assenza di significative precipitazioni la disponibilità idrica sarà destinata ad un'ulteriore diminuzione con aggravamento del normale rifornimento degli acquedotti

Si ritiene quindi opportuno accogliere la proposta formulata da BIM Gestione Servizi Pubblici circa il contenimento generale dei consumi limitando prelievi anomali da acquedotto, nonché lavaggio delle auto con sistemi domestici, ed a chiudere le fontane attualmente aperte in modo da limitare eventuali disagi nelle ore di maggior prelievo e prevenire situazioni di carenza idrica/irregolarità nella fornitura.

##### **Normativa**

Legge 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'art. 3, comma 4;

D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", modificato con D. Lgs. 29.06.2010 n. 128;

D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'art. 7/bis e l'Art.50

#### IL SINDACO ORDINA

- 1) è vietato l'utilizzo dell'acqua proveniente dagli acquedotti pubblici gestita dal BIM - G.S.P. – S.p.A. per usi non domestici, nonché l'impiego d'acqua dell'acquedotto per usi secondari, per il lavaggio di automezzi con sistemi domestici ecc.;
- 2) di chiudere le fontane eventualmente aperte;
- 3) di incaricare gli organi di Polizia Locale a vigilare per il rispetto della presente ordinanza;
- 5) di pubblicare la presente ordinanza, che avrà effetto fino alla normalizzazione della carenza idrica, all'Albo Pretorio del Comune.

La violazione di quanto sopra riportato comporterà – ai sensi dell'art 7/bis del D.Lgs n. 267/200 – l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Veneto entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

**Il Sindaco**

Paolo PERENZIN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.